DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO

Art. 10

Disposizioni transitorie

Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano effettivamente da almeno tre anni, sulla base di licenza rilasciata dal questore ai sensi dell'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, le attivita' disciplinate dalla presente legge conseguono l'autorizzazione di cui all'articolo 3 anche in difetto dell'attestato di idoneita' professionale di cui all'articolo 5, purche' siano in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o equiparato. Fuori dai casi di cui al comma 1, coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano effettivamente, sulla base di licenza rilasciata dal questore ai sensi dell'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, le attivita' disciplinate dalla presente legge, possono proseguirne temporaneamente l'esercizio fino al superamento dell'esame di idoneita' di cui all'articolo 5, da sostenere nella prima sessione svolta ai sensi del medesimo articolo 5, ovvero nella sessione immediatamente successiva.

Versione in vigore dal 5 settembre 1991, non più in vigore dal 25 gennaio 1994 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto
Estremi	Legge 8 agosto 1991, n. 264
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 agosto 1991

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-dell-attivita-di-consulenza-per-la-circolazione-dei-mezzi/art-10-disposizioni-transitorie/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it